

Convenzione del 20 maggio 1987

**tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda,
il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la
Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito**

**Decisione n. 4/94 della Commissione mista
che fissa misure transitorie per l'applicazione della Convenzione
del 20 maggio 1987¹ relativa ad un regime comune di transito**

Accettata l'8 dicembre 1994

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995

La Commissione mista,

vista la convenzione del 20 maggio 1987² relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15 paragrafo 3 lettera e);

considerando che è necessario adottare misure transitorie relative all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,

decide:

Art. 1

Per i trasporti di merci tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, e il Regno di Svezia, o tra questi tre Paesi, che hanno avuto il loro accesso rispettivo all'Unione europea, le disposizioni della Convenzione³ continuano ad essere applicabili dopo l'adesione di questi Paesi.

Art. 2

Tutti i Paesi adotteranno le misure necessarie per assicurarsi che le garanzie e i formulari di cui all'allegato IV (garanzia globale), allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), allegato VI (garanzia forfettaria) e all'allegato VII (certificato relativo alla garanzia) siano adattate in conseguenza di ogni adesione all'Unione Europea.

I formulari in uso alla data di entrata in vigore di questa decisione possono continuare ad essere utilizzati, previo gli adattamenti di dizione necessari, fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.

RU 1995 527

¹ RS 0.631.242.04

² RS 0.631.242.04

³ RS 0.631.242.04

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1994.

Per la Commissione mista:

Il presidente, P. Wilmott